



RE P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale [REDACTED] del [REDACTED], integrato da motivi aggiunti, proposto da:

-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avv. Angelo Fiore Tartaglia, con domicilio eletto presso lo stesso avvocato in Roma, viale delle Medaglie D'Oro, 266;

contro

Ministero della Difesa, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

del giudizio di non idoneità al servizio quale volontario in ferma per perdita permanente dell'idoneità fisio-psico-attitudinale richiesta per il reclutamento e del conseguente proscioglimento dalla ferma (Dipartimento Militare di Medicina Legale di [REDACTED] rif. [REDACTED] [REDACTED]), nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno [REDACTED] il dott. [REDACTED] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Il ricorrente come volontario in ferma prefissata annuale ha partecipato nel [REDACTED] al concorso per volontario in ferma quadriennale, risultando vincitore.

Dopo tre anni di servizio è stato giudicato non idoneo, e conseguentemente prosciolto dalla ferma, con la seguente motivazione "OMISSIS".

Contro il giudizio di inidoneità fisio-psico-attitudinale ha quindi proposto ricorso, prospettando in particolare l'eccesso di potere, la carenza dei presupposti e il difetto di istruttoria e di motivazione degli atti impugnati, nonché l'erronea interpretazione delle lettere b) punto 3 e g) punto 1, dell'elenco delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di inidoneità al servizio militare di cui alla direttiva tecnica approvata con DM [REDACTED].

In sostanza, l'Amministrazione ha erroneamente ritenuto che l'operazione chirurgica subita dal ricorrente nel [REDACTED] determinasse una - OMISSIS- (causa di inidoneità in base alla direttiva sopra ricordata e all'art. 582, comma 1, lettera g), del DPR n. 90/2010). In realtà la neoplasia alla tiroide dopo il trattamento chirurgico è completamente guarita.

Successivamente il ricorrente ha depositato motivi aggiunti il [REDACTED] [REDACTED] avverso il proscioglimento dalla ferma prefissata, prospettando motivi di censura analoghi a quelli dedotti nel ricorso introduttivo.

Il Ministero della Difesa si è costituito in giudizio il [REDACTED] e per ultimo ha depositato documenti il [REDACTED]

Anche il ricorrente ha depositato ulteriori memorie e documenti (in particolare, una consulenza medico legale il [REDACTED] e una relazione di microscopia elettronica della [REDACTED] [REDACTED])

Questo Tribunale con ordinanza collegiale n. [REDACTED] ha disposto un incombente istruttorio, chiedendo all'intimata Amministrazione l'invio di una documentata relazione sui fatti di causa.

Con ordinanza collegiale n. [REDACTED] ha poi accolto la domanda cautelare di sospensione dei provvedimenti impugnati presentata contestualmente al ricorso e ai motivi aggiunti

Il [REDACTED], a seguito dell'accoglimento della domanda cautelare, il ricorrente è stato dichiarato idoneo al servizio militare (cfr. nota depositata il [REDACTED]).

La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza pubblica [REDACTED] [REDACTED]

Ciò premesso, il Collegio ritiene il ricorso fondato.

Il ricorrente come sopra ricordato è stato dichiarato inidoneo al servizio militare per “-OMISSIS-”.

Tale condizione, a prescindere dalle cause che l'hanno determinata, non sembra tuttavia integrare le previsioni della direttiva tecnica di cui al DM 4.6.2014 sulle imperfezioni e sulle infermità che sono causa di inidoneità al servizio militare.

In proposito, valgono infatti le seguenti considerazioni.

Dopo essere stato operato nel [REDACTED] ed aver continuato a svolgere regolarmente l'attività militare senza alcuna manifestazione negativa di carattere funzionale, nel dicembre [REDACTED] il ricorrente è stato dichiarato non idoneo al servizio in esito ad un controllo occasionale di medicina del lavoro.

Senza la presenza di riflessi funzionali, l'Amministrazione ha comunque ritenuto che la condizione accertata potesse essere coincidente con una - OMISSIS- (causa quest'ultima di inidoneità fisica ex art. 582 DPR n. 90/2010).

In realtà, come ammesso dalla stessa Amministrazione, la patologia neoplastica oggetto dell'intervento chirurgico alla tiroide è completamente guarita.

Pertanto, la terapia orale ormonica sostitutiva rende il ricorrente in grado di svolgere la propria attività militare.

Cosicché la semplice dichiarazione di inidoneità senza accertamento sul grado della patologia tiroidea sofferta e l'assenza di una dimostrata alterazione funzionale tale da renderlo inadatto al servizio militare rende fondato il dedotto difetto di istruttoria e di motivazione degli atti impugnati.

Per le seguenti ragioni il ricorso va accolto e per l'effetto vanno annullati gli atti impugnati.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come indicato nel dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto annulla gli atti impugnati.

Condanna l'intimata Amministrazione al pagamento delle spese di

giudizio in favore del ricorrente nella misura di euro 2.000,00 (duemila/00), oltre al rimborso del contributo unificato, se corrisposto, e degli altri oneri di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art.22, comma 8 D.lg.s. 196/2003, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno [redacted] con l'intervento dei magistrati:

[redacted], Presidente FF

[redacted], Consigliere, Estensore

[redacted], Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

[redacted]
IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.